

Roma, Lì 17 settembre 2020

Oggetto: Newsletter Studio ACTA – ENBIMS “Le novità fiscali della settimana”

Spett.le Società/Associazione,

con la presente siamo lieti di sottoporre alla Vostra attenzione le principali novità in materia fiscale della settimana.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

L’iter legislativo del decreto Rilancio

In G.U. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

In G.U. n. 203 del 14 agosto 2020, è pubblicato il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto agosto), recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, il cui commento sarà posto alla Vostra attenzione prossimamente.

In data 10 settembre 2020, il decreto-legge è in corso di esame in commissione.

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

In G.U. n. 228 del 14-09-2020 - Suppl. Ordinario n. 33, è pubblicata la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

NOVITÀ IN MATERIA DI TERZO SETTORE

1. Approvazione in Conferenza Stato Regioni del decreto attuativo del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS)

La Conferenza Stato-Regioni lo scorso 10 settembre ha approvato lo schema del decreto istitutivo del RUNTS. Per la sua definitiva emanazione si attende la registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Sul punto, si segnala che per la piena operatività bisognerà attendere 6 mesi dalla pubblicazione del decreto, termine questo che consentirà a Unioncamere di mettere a punto la piattaforma necessaria per la gestione.

Attraverso il Registro, quindi, per la prima volta gli enti *non profit* che decidano di acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore potranno disporre di un sistema pubblicitario unitario.

2. Pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro n. 93/2020 relativo ai fondi aggiuntivi stanziati a favore del Fondo per il Terzo settore (art. 72 del Dlgs. n. 117/2017)

Il provvedimento definisce le attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate al Fondo per il Terzo settore dall’articolo 67 del Decreto Rilancio (D.L. n.34 del 2020), al fine di fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19.

In particolare, il decreto definisce le aree di intervento finanziabili attraverso i fondi in questione, che comprendono, tra le altre: il contrasto ad ogni forma di povertà, l’educazione, l’agricoltura sostenibile, la riduzione delle ineguaglianze, l’inclusione sociale.

Le procedure finalizzate all'individuazione degli interventi finanziabili saranno attivate con separati provvedimenti della Direzione Generale per il Terzo settore.

NOVITÀ IN MATERIA DI WELFARE E LAVORO DIPENDENTE

1. Risoluzione n. 51 del 2020: tassazione pensioni complementari

Con la risoluzione n. 51 del 2020, l'Amministrazione finanziaria ha illustrato le modalità di tassazione delle pensioni complementari dei dipendenti pubblici maturate entro il 2020.

Nello specifico, si illustra l'assoggettamento di dette pensioni alla tassazione ordinaria progressiva per scaglioni di reddito e all'imponibilità per l'87,50% dell'ammontare percepito, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 124 del 1993.

In aggiunta, secondo quanto precisato dall'Ufficio non si ritiene applicabile la disciplina dell'art.1, comma 156 della Legge di Bilancio 2018, ai sensi della quale si prevede l'estensione anche ai dipendenti della pubblica amministrazione della disciplina in materia di premi, contributi e prestazioni di previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252 del 2005.

2. Risposta a interpello n. 338 del 2020: precisazioni sul voucher welfare

Welfare aziendale, il voucher sconta l'IVA all'emissione solo se la prestazione è certa. Questo è quanto emerge dalla risposta n. 338.

Nel dettaglio, il chiarimento dell'Amministrazione trae origine da un complesso quesito posto da un provider operante nel welfare aziendale. L'istante rappresenta di aver messo a disposizione di una società del medesimo gruppo una piattaforma attraverso la quale i suoi dipendenti scelgono i servizi welfare e in cui il provider avrà il compito di acquistare i servizi anche attraverso specifiche convenzioni con i fornitori tramite mandato senza rappresentanza conferito dalla stessa società del gruppo. Il dipendente, una volta scelto il servizio welfare, per il tramite della piattaforma riceverà un voucher da presentare ai vari fornitori.

L'emissione del predetto titolo e il relativo trattamento fiscale costituisce il tema principale della risposta in commento.

Dal punto di vista delle imposte dirette, l'Amministrazione ricorda che la norma consente di assegnare prestazioni welfare anche mediante documento di legittimazione (art. 51, c. 3-bis, TUIR). In tal caso il titolo dovrà presentare alcune caratteristiche, tra cui non deve essere assimilato al denaro, ma piuttosto dovrà qualificarsi come titolo rappresentativo di una specifica utilità.

Il documento in questione, altresì, deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale. Stando, dunque, alla impostazione fornita dall'amministrazione il voucher welfare al dipendente di rimanere estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda, datore di lavoro, e il terzo erogatore del servizio. Solo laddove fossero rispettate tali caratteristiche il buono emesso dall'istante risponderebbe alle prerogative richieste dal legislatore e, dunque, scatterebbe, per il lavoratore, il regime di esenzione riservato alle opere e servizi aventi finalità sociale (art. 51, c. 2, lett. f), TUIR).

Con riferimento al trattamento IVA, invece, i voucher welfare emessi per conto del datore in favore dei propri dipendenti si qualificano come veri e propri buoni-corrispettivo. Questo perché i documenti in questione non solo incorporano l'obbligo di essere accettati come corrispettivo ma anche il relativo diritto a ricevere i beni e i servizi indicati negli stessi. Il momento impositivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, cambia, tuttavia, in funzione delle caratteristiche del voucher. In particolare, occorrerà verificare se al momento dell'emissione la disciplina IVA del servizio incorporato nel buono è o meno certa. In caso positivo lo stesso sarà considerato monouso e l'iva dovuta all'emissione. Al contrario, il voucher si qualificherà multiuso e l'imposta sarà dovuta in sede di utilizzo del buono presso il fornitore del servizio welfare.

3. Distacco dei lavoratori: approvazione decreto di recepimento della normativa comunitaria

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2020, è stato approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, con cui è modificata la direttiva 96/71/CE in merito al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi.

L’emanazione di tale decreto è stata dettata dall’esigenza di recepire le novità già introdotte in ambito europeo sulla materia del distacco internazionale dei lavoratori e dall’esigenza di adeguare il trattamento salariale degli stessi; ciò anche in quanto al lavoratore distaccato devono essere riconosciuti i medesimi trattamenti riservati ai lavoratori interni.

A tal fine, si prevede la trasparenza retributiva, secondo la quale ciascuno Stato membro è tenuto alla pubblicazione in un unico sito web istituzionale di tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili, tra cui, appunto, gli elementi costitutivi della retribuzione.

In aggiunta, tra le materie per le quali la direttiva 2018/957 ha previsto la parità di trattamento sono menzionati i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo; la durata minima dei congedi annuali retribuiti; la parità di trattamento fra uomo e donna e in generale in materia di non discriminazione; le “condizioni di alloggio dei lavoratori qualora questo sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontani dal loro abituale luogo di lavoro nonché indennità o rimborso a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori lontani da casa per motivi professionali.

NOVITÀ IN MATERIA DI PMI E START UP INNOVATIVE

1. Blockchain, rapporto OCSE sulla situazione italiana

Si segnala la pubblicazione, da parte dell’OCSE; di un rapporto in merito all’attuale stato di sviluppo dell’industria delle blockchain in Italia, concentrandosi, nello specifico, sulle start-up e sulle PMI innovative che stanno elaborando applicazioni e infrastrutture basate su DLT.

In particolare, il rapporto evidenzia come tale settore sia particolarmente in espansione in Italia grazie all’utilizzo, da parte degli imprenditori, del sistema DLT in svariati settori, tra cui settore agroalimentare, ITC, sanitario e arte e spettacolo, e in numerosi casi, quali protezione della proprietà intellettuale e del copyright, risorse umane, approvvigionamento.

Il rapporto si struttura mediante tre parti; la prima illustra il panorama imprenditoriale italiano, evidenziando dimensioni e produttività del settore aziendale italiano rispetto a quello degli altri Paesi OCSE e le politiche attuate in Italia volte al rafforzamento della digitalizzazione delle PMI.

La seconda parte, invece, si concentra sul sistema della blockchain in particolare nel settore privato e fornisce i risultati di un’indagine online sulle soluzioni basate su DLT adottate dalle start-up; tra le informazioni illustrate nell’indagine, si fa riferimento anche al finanziamento delle start-up, ai processi di business, ai principali clienti e prodotti, nonché alle difficoltà riscontrate nello sviluppo dell’attività.

Nella terza parte, invece, il rapporto presenta le principali politiche nazionali, attuate dal Governo e dalle autorità finanziarie negli ultimi anni, ed internazionali volte a promuovere lo sviluppo dell’industria DLT in Italia.

Da ultimo, il rapporto si conclude con una serie di raccomandazioni sulle politiche pubbliche che dovrebbero essere adottate in Italia, al fine di sostenere tale settore; le aree oggetto di tali raccomandazioni, riguardano il settore dell’educazione e sensibilizzazione, fornitura di servizi pubblici alle PMI attraverso le infrastrutture DLT, finanziamento delle PMI innovative e delle startup e cooperazione internazionale.

2. Mancato deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle PMI innovative e delle start-up: circolare MISE

Si segnala la pubblicazione della Circolare del MISE n. I/V avente ad oggetto il mancato deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle PMI innovative e delle start-up.

Nello specifico, la circolare evidenzia come la normativa emanata in costanza dell’attuale situazione emergenziale connessa al COVID-19 abbia inciso direttamente sulla normativa di settore prevista per le start-up (D.l. n. 179 del 2012) e le PMI innovative (D.l. n. 3 del 2015); si fa, in particolare, riferimento a quanto disposto dall’art. 106 del Decreto Cura Italia, il quale dispone che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo di bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio.

In applicazione di tale disciplina, è stato, dunque, prevista la possibilità per startup e PMI di depositare entro il 31 luglio 2020 l’attestazione di mantenimento dei requisiti, stante la cancellazione dal registro speciale, decorsi 60 giorni dalla perdita dei requisiti, in caso di deposito oltre tale data.

Tuttavia, riconoscendo l’eccezionalità dell’attuale situazione emergenziale e le particolari condizioni, è ammesso il ricorso al ravvedimento operoso della società mediante il deposito tardivo

dell'attestazione; il ravvedimento, nello specifico, elimina la sanzione della cancellazione dal registro delle imprese ma non fa venir meno l'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie per l'omissione di eseguire nei termini prescritti il deposito presso il registro delle imprese.

NOVITÀ IN MATERIA DI IVA

1. Aliquota IVA ordinaria per la ricarica dell'auto elettrica di soggetti con disabilità: interpello n. 334 del 2020

L'amministrazione finanziaria, con la risposta a interpello in commento, esclude che l'acquisto in un punto di ricarica installato presso l'abitazione e utilizzata per l'auto elettrica di un soggetto con disabilità, possa scontare l'aliquota IVA agevolata al 4%.

Nel fornire tale precisazione, l'Agenzia delle Entrate ripercorre, altresì, la disciplina generale e, nello specifico, le agevolazioni in materia di IVA riconosciute in favore di soggetti con ridotte capacità motorie.

Nello specifico, si riporta quanto previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, n. 33, Tabella A, parte II ai sensi della quale l'aliquota Iva del 4% è applicabile alle cessioni di "*parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti nn. 30, 31 e 32*"; l'esclusione deriva dalla circostanza secondo la quale la stazione di ricarica elettrica non è elemento indispensabile in via esclusiva al funzionamento dell'auto.

ALTRE NOVITÀ

1. Credito di imposta per botteghe e negozi in caso di locazione unitaria di più immobili: risposta a interpello n. 321 del 2020

Con la risposta a interpello n. 321, l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori precisazioni in merito al credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia.

In particolare, l'Amministrazione illustra che, nell'ipotesi di contratto di locazione avente ad oggetto distinte unità immobiliari, di cui solo due appartenenti alla categoria catastale C1 – dunque riferibile a botteghe e negozi – può fruire del credito d'imposta in esame mediante lo scorporo dei canoni dei due immobili rientranti nell'agevolazione, escludendo gli altri appartenenti a categorie catastali differenti.

2. Ulteriori precisazioni sul Superbonus

Con le risposte a interpello numeri 325, 326, 327 e 328 del 2020 l'Agenzia delle Entrate illustra ulteriori precisazioni in merito al Superbonus.

Nello specifico, con la prima risposta si fa rientrare nell'agevolazione anche la demolizione e il rifacimento di un immobile situato in un complesso residenziale di una zona sismica, nell'ipotesi in cui il contribuente abbia firmato il compromesso nel 2018 ma la consegna avvenga tra settembre e ottobre 2020; in aggiunta l'Amministrazione ricorda anche quanto già precisato in precedenti risposte, tra cui l'opzione per lo sconto in fattura, per la quale è richiesta l'apposizione del visto di conformità, l'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e la congruità delle spese.

Con la risposta n. 326, invece, l'Agenzia ammette alla fruizione del credito in esame anche le spese sostenute per gli interventi effettuati sull'unità collabente attigua all'abitazione principale entrambi oggetto di interventi finalizzati sia alla riduzione del rischio sismico che di efficienza energetica.

In aggiunta, con la risposta a interpello n. 327, è precisato che la fruizione del Superbonus spetta anche nell'ipotesi di interventi finalizzati alla sostituzione di un generatore di calore con una pompa di calore se l'immobile è in comodato d'uso.

Da ultimo, con la risposta n. 328 si illustra la possibilità di fruire del credito in esame per il proprietario di una villetta a schiera a prescindere dalla circostanza che l'immobile stesso sia adibito a prima casa o a residenza del proprio nucleo familiare dal 2015.

3. Risposte a interpello numeri 348 e 346 del 2020: ulteriori precisazioni sul bonus facciate

Con le risposte a interpello in commento, l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla fruizione del bonus facciate, di cui all'art. 1, commi da 219 a 223 della Legge di Bilancio 2020, e al relativo ambito di applicazione.

Nello specifico, con la risposta n. 348, sono ripercorsi i chiarimenti già forniti in precedenti documenti di prassi, in cui era stato illustrato come il beneficio in esame spetti per tutti gli interventi agevolabili effettuati sul perimetro esterno visibile dell'edificio, mentre sono esclusi gli interventi realizzati sulle facciate interne dell'edificio non visibili esternamente; con il presente documento, sono, tuttavia, ammessi alla fruizione del credito di imposta gli interventi realizzati su parti interne degli edifici, se parzialmente visibili dalla strada.

Con la seconda risposta a interpello richiamata, invece, l'Amministrazione finanziaria esclude dalla fruizione del beneficio la tinteggiatura di scuri e finestre, ciò in quanto sono ritenuti agevolabili soltanto gli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo effettuati sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la *struttura opaca verticale*, nonché la semplice pulitura e tinteggiatura della superficie.

Di conseguenza, sono esclusi i lavori che riguardano le *strutture opache orizzontali o inclinate* dell'edificio come, ad esempio, la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

4. Percentuale di fruizione del tax credit per spese di sanificazione

Con il provvedimento dell'11 settembre 2020, l'amministrazione finanziaria ha stabilito la percentuale di fruizione del credito di imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all'art. 125 del decreto Rilancio.

Nello specifico, la percentuale è pari al 15,6423% della somma richiesta; tale somma deriva dal rapporto tra l'ammontare massimo di spesa stanziato – pari a 200 milioni euro - e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti.

La somma sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la spesa è stata sostenuta, oppure in compensazione mediante modello F24 e i relativi beneficiari potranno anche optare per la cessione del credito a terzi, tra cui istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Nel restare a Vs. disposizione per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti, porgiamo Cordiali saluti.

Studio ACTA - ENBIMS